

## CCHIÙ PILU PI TUTTI!

Uno degli aspetti più emblematici delle campagne elettorali, dal 1994 in poi, è senz'altro il tema della riduzione delle tasse. Si tratta di un leitmotiv ricorrente, che al di là della sua indubbia orecchiabilità è in realtà una opzione macroeconomica tanto complicata quanto difficilmente conciliabile con slogans che fanno pensare al programma elettorale del presunto candidato sindaco di Palomonte "Cetto la qualunque" dal cui motto abbiamo ricavato il titolo per questo articolo.

La possibilità di pagare meno tasse o di non pagarne affatto è una prospettiva suggestiva che stuzzica l'immaginario del corpo elettorale. E questo è tanto vero che la nostra costituzione, come del resto tutte le altre leggi fondamentali dei paesi a democrazia avanzata, vieta il referendum abrogativo in materia fiscale.

Vi è il concreto rischio che si concentri l'attenzione solo sul fattore fiscale che, com'è ben noto, non è l'unico elemento di governo del paese e di sviluppo dell'economia.

Ma è possibile una riduzione generalizzata delle tasse a vantaggio di tutte le classi sociali e fasce di reddito?

Una riduzione generalizzata delle tasse, senza distinzione tra redditi alti

e bassi, è considerata da alcuni economisti e da una parte delle forze politiche come una misura di rilancio dell'economia. Si basa sul principio che una indistinta riduzione delle tasse produrrebbe l'effetto di aumentare il reddito dei cittadini e delle imprese, dunque di produrre un aumento dei consumi e degli investimenti con la conseguente creazione di nuovi posti di lavoro.

Una scuola di pensiero opposta sostiene che si tratta di una misura grossolana e iniqua perché contraria al principio secondo cui chi più ha più paga e soprattutto perché il minor introito nelle casse dello Stato comprometterebbe i servizi pubblici essenziali (sanità, servizi sociali, scuola ecc.) necessari soprattutto per le fasce deboli della popolazione, servizi che in mancanza di finanziamento erariale sarebbero privatizzati e andrebbero così a gravare direttamente sul reddito e sulla sfera microeconomica del singolo cittadino.

Non è verosimile che in Italia esista un partito delle tasse ed uno contro le tasse. Neppure è possibile, però, codificare il principio che le tasse siano un peso iniquo comunque da alleggerire sempre, continuamente e per tutti.

La pressione fiscale italiana è e resterà sicuramente in linea con la media europea, ben sapendo che sui nostri conti pubblici pesano per circa il doppio gli interessi, dato che il nostro debito è poco meno del doppio di quello dei principali paesi dell'area euro.

È ovvio allora come lo sbandierato calo delle tasse in campagna elettorale suoni come una presa in giro per i cittadini, ed in particolare per quelle famiglie che sopravvivono grazie alla riscossione di pensioni sociali, o sono monoreddito o, peggio ancora, vivono in grave stato di disagio per mancanza di reddito.

Inoltre, la tendenza a scaricare le aspettative di calo sulla finanza locale con indistinte riduzioni dell'ICI potrebbe determinare la crisi soprattutto dei piccoli municipi per mancanza di afflusso di risorse nelle casse comunali e per la impossibilità di erogare i servizi primari ed essenziali.

Una politica seria dovrebbe rifuggire dai facili slogan e lavorare al riequilibrio del bilancio pubblico avendo di mira l'esigenza di non deteriorare la qualità dei servizi, e di condurre ad un

reale e sistematico recupero dell'evansione fiscale che è attualmente a livelli inediti per un paese civile.

Al di là del fatto che la continua e schizofrenica mutazione della normativa fiscale crea inutili traumi alle imprese e agli operatori, occorre comprendere che senza una corretta deontologia politica che imponga un minimo di onestà intellettuale anche in campagna elettorale, le boutade di coloro che pur di indurre gli elettori a votarli propongono il "meno tasse per tutti" sono destinate e durare solo fino al giorno dopo le elezioni.

Ma nella classe politica, ed in particolare in alcuni candidati manca probabilmente questa consapevolezza. Allora... "cchiù pilu pi tutti".

I. Carbone

## Fondo incentivante 2007

Nella odierna riunione presso il Dipartimento della pubblica sicurezza sono stati approvati i criteri per la ripartizione delle risorse relative al fondo per l'incentivazione dei servizi istituzionali per l'anno 2007.

Così come si evince dalla tabella riepilogativa fornita dal Ministero dell'interno e scaricabile cliccando a margine gli importi della maggior parte delle varie voci sono rimasti invariati, mentre è stato aumentato l'importo relativo alla sola indennità produttività collettiva, che in sede di erogazione verrà portato a 2.490 euro, in attesa che siano rese concretamente disponibili tutte le risorse previste dall'attuale normativa.

Il concreto pagamento agli interessati degli importi previsti dal Fondo è previsto per i prossimi maggio-giugno; successivamente si avrà un conguaglio con le risorse oggi ancora non disponibili, che porterà l'indennità di produttività collettiva all'importo giornaliero di 3.015 euro, con un incremento complessivo, tra il 2006 e il 2007, del 6,3%.

## Trasferimenti sovrintendenti

Si è tenuto l'annunciato incontro presso il Dipartimento della pubblica sicurezza convocato dall'Amministrazione per dare risposta alle pressanti richieste del Sindacato in merito al rientro in sede dei frequentatori dei precedenti corsi da vicesovrintendente e alla possibilità di carriera di quanti sono in possesso dei requisiti ma non hanno la possibilità di partecipare ai concorsi previsti dalla normativa vigente.

La delegazione ministeriale ha fatto sapere che è imminente il bando dei 360 posti disponibili al 31 dicembre 2001 che, in base al regime transitorio, verranno banditi al 70 per cento per soli titoli e riservati gli assistenti capo (252 posti) e al 30 per cento per titoli ed esami aperto a tutto il personale del ruolo assistenti ed agenti in possesso dell'anzianità minima di quattro anni di servizio al citato 31 dicembre 2001 (108 posti).

I vincitori verranno avviati alla frequenza rispettivamente del 20° e 21° corso sovrintendenti e i frequentatori del 21° corso, insieme agli agenti che usciranno dai corsi, daranno il cambio ad almeno 430 delle complessive 456 unità totali con la qualifica di vicesovrintendente che ancora oggi non sono rientrate in sede dopo la frequenza degli ultimi corsi.

Il problema del rientro in sede e dell'assenza di posti da bandire riguarda le province di Avellino, Benevento, Caserta, Lecce e Salerno: per queste province si farà ogni possibile sforzo per assicurare quantomeno il rientro in regione; parallelamente dovrà essere assicurato da un lato il bando periodico di nuovi concorsi, per consentire una mobilità continua e, dall'altro, il progressivo accoglimento delle domande di trasferimento dei sovrintendenti che, pur non avendo partecipato ai recenti corsi di formazione, attendo da anni di poter essere trasferiti nelle sedi richieste.

Avendo manifestato in sede di riunione il proprio assenso sia il Siulp che tutte le altre organizzazioni sindacali il Ministero dell'interno procederà in tempi brevissimi al bando dei concorsi in argomento osservando i criteri descritti.

## ASSISTENZA FISCALE

### SIULP 2008

SONO DISPONIBILI PRESSO LA SEGRETERIA PROVINCIALE LE CARTELLINE CON ALL'INTERNO LE ISTRUZIONI PER FRUIRE DELL'ASSISTENZA FISCALE.

IL SERVIZIO, COME È NOTO, PREVEDE LA COMPILAZIONE DEI SEGUENTI MODELLI:

- MODELLO 730
- BOLLETTINO ICI
- MODELLO ISEE
- MODELLO F24 PER COLORO CHE DESIDERANO COMPENSARE L'ICI CON IL CREDITO IRPEF
- DOMANDA PER RICHIEDERE L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
- DOMANDA DI SUCCESSIONE.

SARÀ POSSIBILE, A RICHIESTA, AD ECCEZIONE DELLA SOLA DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE, RICEVERE LA SUMMENZIONATA DOCUMENTAZIONE FISCALE VIA E-MAIL.

LA SEGRETERIA PROVINCIALE

**Permessi ex art. 33<sup>3</sup> L. 5 febbraio 1992 n. 104**

Pagina 2

**Procedimento disciplinare in presenza di procedimento penale**

Pagina 3

# Permessi ex art. 33<sup>3</sup> L. 5 febbraio 1992 n. 104

Con la nota 18 febbraio 2008, n. 13/08/UPPA, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche Amministrazioni, Servizio trattamento del personale, ha emanato importanti direttive in merito all'interpretazione da dare ai requisiti della continuità e dell'esclusività dell'assistenza indicati nell'art. 20 della legge n. 53 del 2000. Secondo la direttiva in questione, l'art. 20 della legge n. 53 del 2000 ha esteso l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della norma contenuta nell'art. 33 comma 3 della legge n. 104 del 1992. Infatti, è stato specificato che le agevolazioni spettano «anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto» e i permessi sono stati estesi pure «ai famigliari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente». Pertanto, le agevolazioni sono ora previste - a prescindere dalla convivenza - in favore di quei famigliari che prestano assistenza con continuità e in via esclusiva alle persone con handicap grave.

L'art. 3 della legge quadro del 1992 ("soggetti aventi diritto") contiene la **definizione di "persona handicappata"** e al comma 3 stabilisce che «qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità». La situazione di gravità dell'handicap viene accertata ai sensi dell'art. 4 comma 1 della medesima legge.

La situazione di gravità dell'handicap costituisce il presupposto a cui le norme subordinano il diritto del disabile ad usufruire delle particolari agevolazioni apprestate dal sistema.

Ciò posto, in linea con la ratio della disciplina, per il significato da attribuire al requisito della **continuità** occorre far riferimento proprio all'art. 3 comma 3 in questione. Infatti, è il legislatore che lega la situazione di gravità alla necessità di un intervento assistenziale "permanente, continuativo e globale". L'accertamento descritto dal successivo art. 4, nel riconoscere alla situazione del soggetto disabile connotazione di gravità, attesta che questo necessita di un'assistenza che - tra gli altri - abbia il carattere della continuità, radicando così in capo al medesimo le agevolazioni e i benefici diretti e indiretti apprestati dal sistema.

Nella sentenza della Corte di Cas-

azione sez. lav. n. 8436 del 2003 si evidenzia che l'assistenza con continuità di persone portatrici di handicap, indica «che lo stato di handicap deve avere una consistenza e cioè una gravità tale da richiedere una forma di assistenza con siffatta modalità».

È evidente, infatti, che non è il fatto dell'assistenza continuativa in sé che giustifica il beneficio, bensì la circostanza che tale assistenza si renda necessaria in ragione dello stato di handicap».

Pertanto, la titolarità della legittimazione alla fruizione dei permessi in esame può essere rinvenuta soltanto in capo a quel lavoratore che effettivamente presta il suo ausilio non in maniera saltuaria od occasionale ma con assiduità e costanza, in modo tale da prestare un servizio adeguato e sistematico ossia regolare alla persona handicappata, ed è evidente che l'assistenza di cui il portatore di handicap grave ha bisogno non si esaurisce nei limitati periodi coincidenti con le ore di permesso.

Si tratta, pertanto, di un criterio so-

## Indennità specialistica Polizia Postale

L'ufficio per le relazioni sindacali del Dipartimento con la circolare n. 557/RS/39/73/6735 del 21 febbraio 2008 ha fornito alcune precisazioni in ordine alla indennità specialistica per la Polizia Postale.

La Direzione Centrale per la Polizia Stradale Ferroviaria delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato ha fatto presente quanto segue:

per la liquidazione di dette competenze accessorie vengono utilizzati i fondi versati dalle Poste Italiane S.p.A. in apposito capitolo di entrata del Ministero dell'Economica e delle Finanze e da questo riassegnati su apposito capitolo. L'assegnazione di Euro 400.000 (al lordo delle ritenute fiscali previdenziali ed assistenziali) non ha avuto seguito poiché il Decreto Interministeriale è stato emanato in data 5/6/2007.

I suddetti fondi sono stati conseguentemente conservati e trasferiti nell'esercizio 2007 in conto residuo 2006 e dopo l'emanazione del predetto decreto e previa l'elaborazione delle contabilità da parte del Cenaps in data 28/9/2007 sono state accreditate alle Prefetture le somme relative ai servizi svolti nel primo trimestre 2005.

A seguito di ulteriore riassegnazione pari a Euro 1.000.000 (al lordo delle ritenute fiscali previdenziali ed assistenziali) in data 6/12/2007 sono state accreditate alle Prefetture le somme relative ai servizi espletati nel periodo dall'1/4/2005 al 3/1/2006.

stanziale di scelta del congiunto lavoratore cui spettano i permessi, che va individuato in colui che sia in grado di assicurare (verosimilmente, che già assicurati) al disabile un'assistenza regolare, sistematica e costante al di fuori dell'orario di lavoro. In base a quanto detto, la legittimazione alla fruizione dei permessi risulterà assente ogni qual volta la situazione oggettiva rappresentata dal dipendente all'amministrazione si manifesti inconciliabile con lo svolgimento di un'assistenza continuativa nel senso sopra inteso. Naturalmente, la situazione sarà valutata di volta in volta e a seconda delle circostanze concrete da parte dell'amministrazione interessata.

L'altro aspetto che connota l'assistenza in discorso è quello dell'**esclusività**.

In proposito, si ritiene che la circostanza che tra i parenti del disabile vi siano altri soggetti che possono prestare assistenza non esclude la fruizione dell'agevolazione da parte del lavoratore se questi non chiedono o fruiscono dei permessi (eventualmente perché non impiegati). In tale ottica si menziona l'orientamento della Corte di Cassazione, sez. lav., nella decisione 20 luglio 2004, n. 13481: «Si deve concludere che né la lettera, né la ratio della legge escludono il diritto ai permessi retribuiti in caso di presenza in famiglia di per-

sona che possa provvedere all'assistenza».

Tuttavia, l'assistenza va intesa nel senso che il dipendente richiedente i permessi deve essere l'unico lavoratore (soggetto legittimato in base alla normativa specifica) che presta l'assistenza al soggetto disabile, vale a dire che non vi sono altri lavoratori prestanti assistenza che fruiscono di questi permessi per quel soggetto, in linea con l'avviso già espresso dall'INPS (circolare n. 133 del 17 luglio 2000) e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (nota n. 25/L/0003003 del 28 agosto 2006).

V'è poi da aggiungere che, secondo un'interpretazione letterale dell'art. 20 della legge n. 53 del 2000, che, come detto, ha innovato la disciplina della L. n. 104 del 1992, non pare configurabile la cumulabilità da parte dello stesso lavoratore delle agevolazioni di cui al menzionato art. 33 comma 3 per assistere più persone disabili in stato di gravità esistenti nello stesso nucleo familiare.

Da quest'ultimo punto di vista non si vuole certamente escludere che un lavoratore possa/debba adoperarsi per prestare assistenza a più soggetti disabili, ma legare logicamente i due requisiti legali propri dell'assistenza, visto che un'assistenza resa con continuità è logicamente prestata in favore di una sola persona. I.C.

## Nulla la multa del vigile fuori servizio

La qualifica di agenti di Pg, nel caso della polizia municipale, è subordinata all'ambito territoriale di competenza ed alla condizione che stiano espletando il proprio turno lavorativo.

Ciò posto va osservato che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, gli appartenenti alla Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 57 cod. proc.

civ., hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio.

## Tetto massimo per acquisto dei libri scolastici

Lo scorso 22 febbraio, il Ministro della Pubblica Istruzione, ha firmato il decreto con il quale è stato stabilito il tetto di spesa per l'anno scolastico 2008/2009 per l'acquisto dei libri scolastici scelti dai docenti per ciascun anno di scuola secondaria superiore.

In particolare il provvedimento ha previsto che per i libri di testo di una quinta professionale non si potrà spendere più di euro 120-140 l'anno; euro 370 sarà invece la spesa massima per un alunno che frequenterà la terza classe di un liceo classico.

Il provvedimento prevede poi per ogni anno di corso e per ogni tipologia di scuola, il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria entro la quale i docenti potranno operare le proprie scelte.

Infine, il decreto ha stabilito che il mancato rispetto dei tetti di spesa sarà tempestivamente contestato alle scuole inadempienti.

## Infermità e aspettative

Col DPR 11 settembre 2007, n. 170 concernente il contratto di lavoro relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sono state introdotte sostanziali modifiche in materia di trattamento economico del personale in aspettativa per infermità ed in attesa del riconoscimento della dipendenza della stessa da causa di servizio.

Tali innovative modifiche hanno sanato alcune anomalie presenti nella normativa previgente che arrecavano danni ai lavoratori di polizia.

In particolare, L'art. 12 comma 3 del DPR 170/07 ha previsto la corresponsione dell'intero trattamento economico durante il periodo trascorso in aspettativa per infermità per la quale è stata avanzata istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con eventuale ripetizione delle somme percepite nel caso che l'istanza si concluda con il non riconoscimento e, comunque, soltanto se la pronuncia definitiva avviene entro 24 mesi dalla presentazione della richiesta.

La norma, ha voluto porre riparo anche alla situazione che si creava per coloro che erano stati riformati in forma parziale ed in maniera permanente,

ma erano in attesa del definitivo riconoscimento della causa di servizio. In tale situazione i dipendenti interessati non potevano prestare servizio ed erano nelle condizioni di subire una riduzione dello stipendio dopo 12 e 18 mesi di aspettativa.

Le questioni dei tempi di definizione dei procedimenti di riconoscimento della causa di servizio e dell'aspettativa per coloro che erano stati parzialmente riformati sono stati alla base dell'introduzione della norma contrattuale citata.

Invitiamo tutti i colleghi a segnalare eventuali applicazioni della norma non conformi ai principi che ne hanno determinato l'introduzione nell'ordinamento.

**Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: [slulp.bari@tin.it](mailto:slulp.bari@tin.it), indicando il nome, il cognome ed il posto di lavoro. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.**

## Usa mascherina antigas: punito un poliziotto

Un agente della polizia che ha indossato una mascherina per proteggersi dai gas di scarico delle auto mentre era in servizio nel porto di Palermo è stato sottoposto a un «procedimento disciplinare per difformità nell'uso dell'uniforme».

Inspiegabile e imbarazzante l'episodio in un triste momento di grave recrudescenza degli incidenti sul lavoro.

Il collega si era dotato a proprie spese della mascherina perché svolgeva servizio di frontiera marittima a ridosso el-

la rampa di uscita del traghetto proveniente da Tunisi e voleva proteggere le vie respiratorie dall'alta concentrazione dei gas di scarico degli automezzi al momento dello sbarco.

L'amministrazione avrebbe dovuto invece di assolvere ai propri obblighi di datore di lavoro dotando il personale di idonei dispositivi di protezione individuale, ha preferito avviare un procedimento disciplinare nei confronti di quel lavoratore che ha ritenuto doveroso salvaguardare la propria salute.

## Il milleproroghe diventa legge

Il milleproroghe è diventato definitivamente legge, con il via libera ottenuto dal Senato. All'interno del provvedimento, l'aula ha anche dato il placet all'ordine del giorno, presentato dalla Sinistra arcobaleno, che prevede l'utilizzo del tesoretto per la riduzione delle tasse sui salari più bassi.

Nell'ultima fase di vita, il Governo dunque si impegna a "ad emanare un provvedimento urgente con il quale predisporre una prima detrazione per i redditi da lavoro dipendente più bassi". In un secondo momento, con successivi

provvedimenti, Palazzo Chigi definirà anche "lo stanziamento definitivo per tale detrazione".

Tutto questo dopo che il Governo stesso, con la trimestrale di cassa di marzo, ha rilevato maggiori entrate tributarie.

Il documento, che passa da 52 a 108 articoli, presenta numerose novità. Si va dalla rateizzazione fino a 6 anni dei debiti fiscali e contributivi al potere di concedere la rateizzazione delle cartelle esattoriali affidato direttamente a Equitalia, fino alla rottamazione di autovetture e due ruote. A partire dal 1° giugno 2008, poi, le cosiddette cartelle mute, senza il responsabile del procedimento, saranno nulle. Per quelle emesse prima, invece, la mancanza del responsabile non sarà causa di nullità. Novità anche per il modello 770 del 2008: il termine per la trasmissione al Fisco della dichiarazione dei sostituti d'imposta viene fissato al prossimo 31 maggio, anziché al 31 luglio.

Nel provvedimento c'è anche la norma che consente di colmare il vuoto retributivo per i lavoratori che alla data del 31 dicembre sono andati in pensione, ma avrebbero potuto ricevere il rateo di pensione soltanto con la finestra di uscita prevista dalla riforma sul welfare. Ora al lavoratore, con il reintegro nel posto di lavoro, è garantita la retribuzione fino al trattamento di quiescenza.

Ora poi si potranno rottamare anche i ciclomotori e non solo le moto. Infatti la norma prevede che in caso di acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri cubici nuovo Euro 3 si potranno rottamare motocicli o ciclomotori Euro 0, ottenendo un contributo di 300 euro e l'esenzione dalle tasse automobilistiche per un anno. Il costo della rottamazione è a carico dello Stato fino a 80 euro per ciascun motociclo e fino a 30 euro per ogni ciclomotore.

Novità inoltre anche per i soci delle banche popolari che al 31 dicembre scorso avevano una partecipazione superiore allo 0,5%: ora hanno due anni e non più uno per rientrare nel limite fissato dal Testo unico bancario. Sessanta milioni di euro arrivano per l'emergenza rifiuti, fondi ben al di sotto delle richieste del commissario De Gennaro, ma il Governo si è impegnato a trovare i 50 milioni che mancano all'appello.

## Procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale

Come noto l'art. 11 del D.P.R. 737/1981 prevede che, in pendenza di procedimento penale, debba essere sospeso - ovvero non possa essere iniziato - il procedimento disciplinare a carico di appartenenti alla Polizia di Stato.

Nella vigenza del vecchio codice di procedura penale, e cioè fino al 1989, non esisteva l'istituto dell'avviso di garanzia, e scattava direttamente l'imputazione. Era quindi pacifico che da quel momento il procedimento penale si dovesse intendere come pendente.

Con l'avvento del nuovo codice, e con la previsione dell'istituto dell'«informazione di garanzia», le cose si sono complicate, in quanto scopo dell'avviso di garanzia è, per l'appunto, quello di informare l'interessato che sono in corso di svolgimento indagini che lo riguardano, mentre la qualifica di imputato si assume solo al momento del rinvio a giudizio.

Fino ad oggi, pur nel dubbio originato dalla sopravvenuta modifica del c.p.p., la nostra amministrazione si è orientata a considerare pendente il procedimento penale solo nel momento in cui viene disposto il rinvio a giudizio, e quindi in una fase successiva, anche di parecchi mesi se non addirittura anni, all'informazione di garanzia.

Era pertanto possibile proseguire o iniziare un procedimento disciplinare anche se all'interessato fosse stato notificato un avviso di garanzia.

Il dubbio si è trascinato fino ai giorni nostri, ed è stato definitivamente risolto da un parere del Consiglio di Stato, il quale, secondo un lungo ragionamento che non

è qui il caso di ripercorrere, ha stabilito che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.p.r. 737/1981 il procedimento penale si debba considerare pendente già dal momento in cui viene notificato l'avviso di garanzia.

Pertanto, a partire da oggi, una volta avuta la notifica dell'avviso di garanzia dovrà essere sospesa, ovvero non potrà essere iniziata, alcuna procedura disciplinare.

Tale parere ha, a mio modo di vedere, una diretta ed immediata efficacia anche sui procedimenti ad oggi in corso d'opera, come parrebbe confermare la determinazione di un ufficio della nostra regione, che ha immediatamente sospeso la procedura per l'irrogazione della depurazione, avendo l'interessato già ricevuto l'avviso di garanzia ma non ancora essendo stato rinviato a giudizio.

Silvano Filippi

## Lavori Forzati alle Volanti di Brindisi

*In relazione all'articolo pubblicato a pagina 3 del precedente numero si questo giornale riceviamo e pubblichiamo la lettera pervenuta alla redazione a firma del collega Emanuele Bonato:*

"Egregio direttore, chiedo cortese ospitalità nella sua apprezzata rivista per esprimere, ancorché non richiesto ma spero comunque accolto, il mio modesto pensiero di Funzionario della Polizia di Stato (incidentalmente Segretario provinciale in Bari dell'ANFP) riguardo all'articolo apparso sul nr. 5 del 1 marzo 2008, in specie quello riguardante gli asseriti "lavori forzati" alle Volanti di Brindisi. Il preciso articolo difetta quanto alle informazioni che dovrebbero essere fornite al lettore, di un dato a mio parere importante. Ovvero, se l'iniziativa del dirigente dell'UPGSP di quella Questura definita buon proposito di rafforzare il dispositivo di controllo del territorio fosse o meno farina del suo sacco e, se sì, sia stato preventivamente sottoposta all'attenzione del Questore. Nel primo caso, nessuna reprimenda dovrebbe essere mossa al Funzionario de quo, atteso che, laddove a tale proposta si sia risposto con un placet, il dirigente dell'UPGSP avrebbe solo dato corso ad una direttiva promanente da un'autorità superiore. Nel secondo caso, invece, l'a posizione del collega sarebbe indifendibile sotto il duplice aspetto di scarsa conoscenza della normativa e di mancanza di comunicazione interna. La ringrazio sin d'ora per l'attenzione che vorrà prestare alla presente". F.to E. Bonato.

## • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

### Sicurezza sul lavoro

#### Testo Unico, tutte le novità

Il "Testo Unico Salute e sicurezza sul lavoro" si compone di 303 articoli, 12 Titoli e 50 allegati. Con la sua approvazione definitiva (che arriverà dopo il parere delle Commissioni di Camera e Senato, della Conferenza Stato-Regioni e del Consiglio di Stato), verrà abrogato il dlgs 626/94. Nel nuovo testo sono infatti comprese tutte le norme già presenti del decreto del 1994, oltre ovviamente a una serie di altre misure che già esistono in materia di cantieri, vibrazioni, segnaletica, rumore, amianto, iombo. Qui di seguito le principali novità.

**Sanzioni.** In base ai criteri indicati dalla legge delega 123/2007 è stata prevista la pena dell'arresto da 6 a 18 mesi per il datore di lavoro che non effettua la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgono attività ad elevata pericolosità. Nei casi meno gravi di inadempimento, il decreto legislativo prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell'arresto alternativo all'ammenda o della sola ammenda, con un'attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Per favorire l'adeguamento alle disposizioni indicate dal decreto legislativo, all'imprenditore che si metta in regola non è applicata la sanzione penale, ma una sanzione pecuniaria. Il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all'obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di .000 euro a un massimo di 24.000.

Ovviamente tale possibilità è esclusa

quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore. Restano inalterate le norme del codice penale (estrane all'oggetto della delega) per l'omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

**Infortuni mortali.** In caso di colpa dell'azienda in un infortunio con feriti o morti, vengono applicati ai responsabili sanzioni amministrative fino a 1.500.000 euro e la sospensione dell'attività.

Scattano inoltre l'interdizione alla collaborazione con le P.A. e alle partecipazioni ai pubblici appalti e gare d'asta, nonché le relative imputazioni penali.

**Lotta al sommerso.** Gli ispettori possono disporre, in caso di violazioni gravi, la sospensione dell'attività imprenditoriale. In particolare, questo provvedimento scatta quando in un'azienda risultino "al nero" oltre il 20 per cento dei lavoratori, vengano violate ripetutamente le misure di riposo o si riscontrino violazioni che espongono i lavoratori al rischio di caduta dall'alto, seppellimento, folgoramento, incendio, amianto. La sospensione termina con la regolarizzazione dei lavoratori e l'eliminazione delle situazioni di rischio. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a un anno.

**Precari tutelati.** Ampliamenti del campo di applicazione delle disposizioni, ora riferite a tutti coloro che, a qualunque titolo, operano in azienda, senza alcuna differenza di tipo formale e di contratto: precari, autonomi, lavoratori a domicilio e a distanza, a progetto e interinali.

**Rls e Rlst.** Rafforzamento del ruolo dei rappresentanti dei lavoratori territoriali (che operano su base territoriale o di comparto produttivo in assenza di Rls aziendali). Creazione di un Rappresentante al sito produttivo, che sarà presente nelle realtà più complesse e pericolose, come i porti.

**Coordinamento della vigilanza.** Le attività di vigilanza saranno coordinate per ottimizzare risorse, eliminare sovrapposizioni e migliorare l'efficienza degli interventi. Creazione di un sistema informativo pubblico, cui parteciperanno anche le parti sociali, per condividere e rendere note le notizie sugli infortuni e le ispezioni, ma anche per indirizzare le azioni pubbliche.

**Finanziamenti.** Stanziati nuovi fondi per azioni promozionali e d'informazione, sia private sia pubbliche, sulla sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, che prive di una rappresentanza sindacale sono quelle in cui si verifica la maggior parte degli infortuni. Previsto anche l'inserimento della materia nei programmi scolastici e universitari.

Istituito il libretto sanitario e di rischio personale per ogni lavoratore.

#### La Cassazione condanna il "che c... vuoi"

Una delle espressioni tra le più diffuse, il classico "che c... vuoi" è finita al vaglio della Cassazione che l'ha considerata come una vera e propria ingiuria. L'espressione, spiega la Corte (sentenza n. 7656/2008 della Quinta sezione penale) è "sinonimo di disprezzo dell'uomo e della sua dignità". È stata così confermata la condanna di un ragazzo di 26 anni reo di essersi rivolto a dei poliziotti con la frase "che c... volete, chi c... siete". Il giova-

ne ricorrendo in cassazione aveva sostenuto che la sua espressione, così tanto diffusa, anche se scurrile non dovrebbe considerarsi idonea a ledere l'onore e il decoro della persona cui era stata rivolta. I giudici del Palazzaccio però hanno ritenuto che legittimamente "la Corte territoriale ha argomentato che la frase rivolta agli operanti, oltre che triviale, ha una oggettiva idoneità a ledere l'onore ed il decoro del destinatario, tanto più nel caso in esame, apparendo evidente il proposito di mortificare l'operato degli agenti, apostrofati, nell'adempimento del proprio dovere, con un epiteto che è sinonimo di disprezzo dell'uomo e della sua dignità".

#### NON BASTA AVVIARE IL PROCEDIMENTO

L'avvio del procedimento, non è di per sé soddisfacente dell'interesse alla conclusione del procedimento medesimo e all'emancipazione del provvedimento finale poiché soltanto l'adozione di un provvedimento, anche non soddisfacente dell'interesse fatto valere dal privato, fa venir meno i presupposti per la condanna dell'amministrazione a provvedere sull'istanza. Infatti, l'art. 2, l. n. 241 del 1990 ha fissato un principio generale secondo cui, ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad un'istanza del privato ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la p.a. ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Il principio è stato affermato dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione seconda bis, con la sentenza n. 1554/2008. Per tale ragione il TAR ha conseguentemente ordinato all'Amministrazione intimata di porre in essere tutti gli atti necessari per la definizione del procedimento e di provvedere in ordine all'istanza avanzata dai ricorrenti.

#### Detrazione per canoni di locazione

In attuazione della Finanziaria 2008, con decreto 11 febbraio 2008 del Ministro dell'Economia e delle Finanze (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), sono state definite le modalità di fruizione della detrazione spettante per canoni di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Il decreto definisce anche le modalità di attribuzione della detrazione, che sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e per redditi da lavoro. La disposizione ha effetto retroattivo e si applica a cominciare dall'anno 2007. Il decreto stabilisce, inoltre, che a decorrere dal periodo d'imposta 2008, la detrazione per canoni di locazione spettante ai lavoratori dipendenti è effettuata direttamente in busta paga nel corso delle operazioni di conguaglio.

#### Soggetti portatori di handicap? Possono circolare nelle Ztl di tutta Italia

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 719/2008) ha stabilito che i disabili possono circolare nelle Zone a traffico limitato di tutte le Città d'Italia e non solo di quelle del Comune di residenza. La Corte ha infatti precisato che la persona invalida può servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo nelle ztl, con il solo onere di esporre il contrassegno, "che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla

quale in concreto si trova a viaggiare e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone dei centri abitati nelle quali, ai sensi dell'art. 7, 1° co., lett. b), il comune abbia limitato la circolazione di tutte od alcune categorie di veicoli per accertare e motivare esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale".

Gli Ermellini hanno infatti precisato che "dispongono gli artt. 12 ed 11, 1° e 2° co, d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610, che alle persone detentriche dello speciale contrassegno, di cui il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada prevede il rilascio da parte dei comuni alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (oltre che ai non vedenti), è consentita la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità, e che detto contrassegno deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo ed è valido per tutto il territorio nazionale".

Aggiunge poi la Corte che "nel prevedere, inoltre, il rilascio da parte del sindaco di «apposita autorizzazione in deroga», avente validità di cinque anni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, l'art. 381, 2° 3° co., del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, come modificato dall'art. 217, cit. d.p.r. n. 619/96, specifica che l'autorizzazione è resa nota mediante apposito «contrassegno invalidi» e che il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale".

Con questa decisione la Corte ha accolto il ricorso di un signore milanese inabile che si era visto elevare contravvenzione per aver circolato nelle Ztl del Comune di Roma.

#### Imposta di bollo su assegni bancari e postali

Dal 30 aprile prossimo sugli assegni bancari, postali, circolari e su vaglia cambiari e postali rilasciati in forma libera sarà applicata l'imposta di bollo di 1,50 euro introdotta dalle norme per la lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite che danno attuazione alle direttive europee. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 18, ha fatto il punto sulle modalità di pagamento da parte di banche e da Poste Italiane spa, prevedendo procedimenti diversi per le varie tipologie di titoli rilasciati in forma libera. I vaglia postali in forma libera, precedentemente esentati dall'imposta di bollo, dal 30 aprile scoteranno pure la nuova imposta di 1,50 euro.

Il pagamento conseguente sarà effettuato da Poste Italiane spa con lo stesso procedimento degli assegni postali.

#### Aumentano i costi dei libretti di licenza per il porto d'armi e di fucili

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i prezzi delle carte valori e stampati per l'anno 2008. Il costo della carta europea d'arma da fuoco (mod. 1/Cee), per esempio, è salito a 80 centesimi mentre la versione bilingue costa 2 euro.

Il documento che consente di trasportare esplosivi su territorio comunitario sia nella versione ordinaria che in quella bilingue ora ha un costo di 2,35 euro.

### COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione  
Sindacale edito dal  
Sindacato Italiano Unitario  
Lavoratori Polizia

Anno 13  
N. 6 - 15 Marzo 2008

Direttore Responsabile  
**GEROLAMO GRASSI**

Direttore Editoriale:  
**INNOCENTE CARBONE**

Consulenti di Redazione  
**GIUSEPPE IAFFALDANO  
MICHELE SARACINO  
RAFFAELE TATOLI - LUIGI ROMITA  
FORTUNATO FORTUNATO**

Hanno collaborato a questo numero:  
**O. BOSI  
E. BONATO  
S. FILIPPI**

Reg. Trib. Bari N. 1278  
Redazione: Via Murat, 4 - Bari  
Tel. 080/5291165 - 5232702  
Telefax 080/5751068  
Internet: www.siulp.it  
E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di A. Coppolecchia  
Vico Tresca, 4A - Valenzano (Ba)  
E-mail: mediaservice3@simail.it  
Tel./Fax 080.2040077

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.